

## **TAR di Lecce: competenze della Regione in materia di fotovoltaico**

*La tutela dell'ambiente, intesa come individuazione dei beni oggetto di tutela,, è un valore primario la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117,secondo comma lett. s) della Costituzione, mentre rientra nella competenza concorrente di Stato e Regioni la valorizzazione dei beni culturali e ambientali,cioè la individuazione delle modalità di utilizzo.*

*Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.*

*La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.*

*In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni”.*

*L'art. 12 del D.Lgs n. 387/03 ritiene indifferibili e urgenti solo gli impianti autorizzati ai sensi del comma 3, cioè solo gli impianti che sono in possesso dell'Autorizzazione Unica.*

*(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che l'impianto de quo è privo dell'autorizzazione e, quindi, non è da ritenersi indifferibile e urgente).*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 01546/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01831/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2011, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Apulia Solar Capital Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sticchi Damiani, con  
domicilio eletto presso Andrea Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria 9;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Triggiani e Pier Luigi Portaluri,  
con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 36;

Comune di Taranto;

Provincia di Taranto;

per l'annullamento

della nota prot. n.147306 del 5.10.2011, prot. s.p.628 del 5.10.2011, a firma del  
responsabile unico del procedimento - struttura paesaggistica - del comune di Taranto,  
avente ad oggetto "richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un  
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in agro di Taranto località San  
Cataldo nei pressi della s.s. per San Giorgio Jonico, comunicazione esito esame  
commissione paesaggistica pratica n.64/2011", di ogni altro atto presupposto, connesso

e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto e, in particolare, ove occorra, del parere espresso dalla commissione paesaggistica nella seduta del 29/09/2011, conosciuto dalla ricorrente solo in quanto menzionato nella nota prot. n.147306 del 5.10.2011 ed avverso il quale, quindi, si formula espressa riserva di eventuali motivi aggiunti, della nota della regione Puglia prot. n.113781 del 22.09.2011, della determina dirigenziale della provincia di Taranto n.65 del 20.05.2011, nonché per l'annullamento dei seguenti atti, ulteriori rispetto a quelli già gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, della nota prot. n. aoo159, 19.01.2012, n.552, a firma del dirigente del servizio vicario area politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione - servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo - ufficio energia e reti energetiche - della regione Puglia, avente ad oggetto "autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza elettrica di 2,5 mw sito nel comune di Taranto", di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi

l'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente e gli avv.ti prof. Pierluigi Portaluri e Vittorio Triggiani, per la Regione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

La ricorrente, il 15 luglio 2009, ha chiesto alla Regione il rilascio di un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio in agro del comune di Taranto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza nominale pari a 2,5 Mw.

La Regione ha comunicato il 30 marzo 2010, l'avvio del procedimento e, con successiva nota del 12 maggio 2010, è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi.

La Regione, con provvedimento del 5 ottobre 2011, ha comunicato il preavviso di diniego dell'autorizzazione unica.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

1. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto, nonché illogicità, irragionevolezza e perplessità dell'azione amministrativa. Incompetenza. Carezza di istruttoria e motivazionale,. Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 2.01, comma 2, 2.03 e 5.02, comma 1, punto 1.07, delle NN.TT.AA. PUTT, nonché dell'art. 12 d.lgs. 387/2003. Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 3.08-3.08.2-3.08.3-3.08.4, dell'art. 2.02, comma 1, punto 1.5 delle NN.TT.AA. PUTT.

2. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto, nonché illogicità, irragionevolezza e perplessità dell'azione amministrativa. Difetto di istruttoria. Deduce la ricorrente: che il canale individuato non rientra nella cartografia del SIT, che si tratta di una linea di ruscellamento e una linea superficiale di impluvio, che non è sottoposta dal Piano PUTT a prescrizioni di base, che il comune di Taranto è incompetente, che l'impianto in questione non è soggetto alla verifica di compatibilità ex art. 12, comma 1, d.lgs. 387/2003, che con nota del 4 ottobre 2010 è stato trasmesso alla direzione urbanistica del comune di Taranto l'originale del progetto con richiesta di parere di competenza, che la Provincia si è espressa nel senso della non assoggettabilità a VIA del progetto in questione.

La ricorrente, con motivi aggiunti del 26 marzo 2012, ha impugnato la nota della Regione Puglia del 19 gennaio 2012 con la quale è stata comunicata la conclusione negativa del procedimento di autorizzazione unica., per gli stessi motivi proposti con il ricorso originario e per: violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell'art. 14 quater l. 241/1990; eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto.

Sostiene la ricorrente che la Regione avrebbe dovuto rinviare la decisione definitiva alla Conferenza permanente.

La Regione si è costituita con atto del 29 maggio 2012 e con successiva memoria del 9 giugno 2012 ha rilevato che l'area in questione ricade in ambito territoriale esteso di tipo "D" e quindi è sottoposta a tutela diretta dal Piano, che la Regione ha delegato al comune di Taranto le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nell'ambito del relativo territorio comunale, che sull'area sono presenti canali e corsi d'acqua e che le NTA non consentono la realizzazione di interventi quale quello in esame, che sull'area insistono sia una segnalazione della Carta dei beni - buffer di 100 m. sia una segnalazione di fiumi,

torrenti o corsi d'acqua, che la presenza, sostenuta dalla ricorrente, di una mera linea di ruscellamento o d'impiuvio è soltanto asserita ma non dimostrata, che le opere in questione non rientrano nell'applicazione dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, che l'art. 14 quater prescrive la rimessione alla Conferenza permanente solo qualora l'autorità procedente intenda discostarsi dal dissenso.

Le parti hanno poi depositato ulteriori memorie.

Nella pubblica udienza del 11 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La difesa della ricorrente sostiene l'illegittimità del provvedimento impugnato sulla base del rilievo che i corsi d'acqua individuati dalla Regione in realtà non sono tali ma si tratta di un c.d. "canale di scolo di bonificazione" e come tale non è soggetto alla tutela del Putt e comunque le emergenze in questione non possono rientrare nell'ambito di tutela dell'art. 142 d.lgs.42/2004.

In realtà, è la stessa difesa della ricorrente che evidenzia come il canale in questione sia inserito nell'elenco delle acque pubbliche di cui al r.d. 2221/1904 e r.d. 1775/1933 (p. 3 della memoria 20 giugno 2012) e quindi risulta essere oggetto della tutela ex art. 142 d.lgs. 42/2004, per il quale "1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: ... c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

Non può poi condividersi l'affermazione della difesa della ricorrente che, richiamando la circolare ministeriale del 4 aprile 2012, ritiene sussistere "la concreta possibilità/doverosità per la Regione Puglia di recedere dalla volontà di tutela qualora si accerti l'effettiva perdita di valore caratterizzante il paesaggio circostante", e cioè quando "alcuni corpi idrici non siano presenti nella Carta Idrogeomorfologica, ovvero abbiano perduto quelle caratteristiche relative alla categoria fiumi" (così circolare ministeriale).

La Corte costituzionale, proprio in riferimento all'art. 142 d.lgs. 42/2004, ha precisato che la tutela dell'ambiente, intesa come individuazione dei beni oggetto di tutela,, è un valore

primario la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. s) della Costituzione, mentre rientra nella competenza concorrente di Stato e Regioni la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, cioè la individuazione delle modalità di utilizzo.

In particolare, è stato precisato che "sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni".

La Corte ha quindi ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.lg. 24 marzo 2006 n. 157, il quale sostituisce l'art. 142 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, censurato, in riferimento agli art. 117 comma 3 e 118 cost. nonché per violazione del principio di leale collaborazione, "nella parte in cui reintroduce l'illimitata vigenza del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate ai sensi della l. n. 431 del 1985, nonché, con particolare riferimento al comma 3 dello stesso art. 142, nella parte in cui preclude alle regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d'acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio" ( Corte costituzionale, 7 novembre 2007 n.367).

È anche da evidenziare che l'art. 142, comma 3, è stato poi modificato dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, il quale ha stabilito che "La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4".

Tuttavia, come riportato, lo stesso articolo prevede un particolare procedimento affinché "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" (lett. c) dell'articolo in esame) perdano il loro valore paesaggistico.

Nel caso in esame, il corso d'acqua in questione proprio perché rientra nell'ambito degli elenchi d'acqua pubblica e non è stato oggetto del procedimento sopra indicato, volto alla dichiarazione di irrilevanza ai fini paesaggistici, deve ritenersi tutelato direttamente dalle disposizioni dell'art. 142 d.lgs. 4272004.

Nessun rilievo poi può essere dato al fatto che "il canale de quo non è assolutamente rappresentato nel tematismo PUTT", dato che il Putt stesso è stato introdotto con la delibera di giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000, e quindi quando era ancora in vigore il d.lgs. n.490 del 1999 che non prevedeva la possibilità delle Regioni di individuare i corsi d'acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio.

2. Stabilito che per il progetto in esame è necessaria l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n.42/2004 in quanto bene tutelato ex lege, è da considerare se il caso in esame rientra nell'ambito dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, per il quale "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti", e dell'art. 5.02. Nta del Putt, per il quale "1. L'autorizzazione paesaggistica non va richiesta:...1.07- ...per le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali".

In realtà, l'art. 12 citato ritiene indifferibili e urgenti solo gli impianti autorizzati ai sensi del comma 3, cioè solo gli impianti che sono in possesso dell'Autorizzazione Unica, e quindi, proprio il fatto che l'impianto in questione è privo di questa autorizzazione conduce a ritenere lo stesso come non indifferibile e urgente.

D'altronde, lo stesso art. 12 prevede, al comma 3, che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico", stabilendo così la necessità del rilascio del parere paesaggistico.

3. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto la necessità che la decisione definitiva dovesse essere rinviata alla Conferenza permanente ex art. 14 quater, comma 3, l. 241/1990.

Questa impostazione non può essere condivisa in quanto la rimessione al Consiglio dei Ministri deve aver luogo solo qualora l'amministrazione precedente abbia intenzione di superare il dissenso e non quando, come nel caso in esame, la decisione dell'amministrazione sia conforme al parere negativo e il provvedimento sia volto a una conclusione negativa.

4. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

STENSORE

PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





